

VENDITE DI LIQUIDAZIONE - COMUNICAZIONE

AI COMUNE DI VAPRIO D'ADDA
Ufficio Commercio

Il sottoscritt.....in qualità di:

titolare

legale rappresentante della società con sede
legale in via n.

titolare dell'autorizzazione commerciale n. rilasciata il

ovvero titolare di esercizio di vicinato (sino a 150 mq.) a seguito di comunicazione effettuata al Comune in
data, per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico:

alimentare

non alimentare

nei locali siti in via n.

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 114/98 e degli artt. 2 e 5 della L.R. 22/2000, che
effettuerà, nell'esercizio commerciale sopra indicato, **una vendita di liquidazione per:**

A - cessazione dell'attività commerciale

B - trasferimento dell'azienda (cessione)

C - trasferimento dell'azienda in altro locale

D - trasformazione o rinnovo dei locali

La vendita suddetta avrà inizio il fino al

L'esercizio rimarrà chiuso dal al

(da indicare obbligatoriamente solo per le vendite di cui al punto D – trasformazione o rinnovo dei locali)

DICHIARA

NOTE:

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) trasferimento dell'azienda (cessione);
- c) trasferimento dell'azienda in altro locale;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali.

L'operatore commerciale che intende effettuare una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, tramite lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della data di inizio.

Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono indicare:

- l'ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita;
- la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- le merci poste in vendita, distinte per voce merceologiche con indicazione delle quantità delle stesse.

Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno salvo quanto disposto alla lettera d (trasformazione o rinnovo locali).

E' vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Dall'inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'art. 2359 del Codice Civile.

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate a seguito di:

a) cessazione dell'attività commerciale:

Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita.

Le autorizzazioni o abilitazioni dell'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine della vendita.

Il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

Le vendite di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale possono essere effettuate per una durata massima di tredici settimane.

b) trasferimento dell'azienda (cessione azienda):

Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasferimento di azienda devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, dell'atto registrato cui consegue il trasferimento.

Le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata della vendita di liquidazione e comunque non oltre il termine della vendita.

Il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

Le vendite di liquidazione per trasferimento dell'azienda possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane.

c) trasferimento dell'azienda in altro locale

Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita.

Le vendite di liquidazione per trasferimento dell'azienda in altro locale possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane.

Le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata di vendita di liquidazione e comunque non oltre il termine della vendita.

d) trasformazione o rinnovo dei locali

Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio ed agosto, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione, nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre.

L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata di vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.

La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.

Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie.

Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, le tinteggiature delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento

Dette comunicazioni devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui al comma 2.

Le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali possono essere effettuate per un periodo massimo di sei settimane.